

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

SEZIONE III Bis

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 10558/2018

^^^

A FAVORE DI:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
MORET	EDI	MRTDEI73P56L117L
BLASI	FAUSTA	BLSFST62T59L117P
BERGAMINI	ROBERTA	BRGRRT64C54A657V
CERRI	GIAMPIERO	CRRGPR65B17E472P
DE SANTIS	PAOLOFIORE	DSNPFR64H29H282S
SCHIAVETTA	FULVIA	SCHFLV71S49L719K
TROTTA	VITTORIA	TRTVTR66H56H926S
SEMENTILLI	SONIA	SMNSNO75C64I838F
CIPRIANO	SONIA	CPRSN073M46D708U
VITTURINI	LUISA	VTTLSV64A48D332R
LAZZARO	GIUSEPPE	LZZGPP68R24H224L
ANDREANELLI	RITA	NDRRTI62E61B352Q
NASCA	GRAZIA	NSCGRZ62M43C471Q
ARIOTTI	ALBERTO	RTTLRT77H20C621M
MARCONCINI	EMILIA	MRCMLE57L52F376Y
MARCHESE	VERONICA	MRCVNC71T54B519J
BARTOLINI	EUGENIO	BRTGNE64T30E472T
RICALDONE	ANTONELLA	RCLNNL70S59L219V
MINOIA	MARIA	MNIMRA75C64C975Z
CANTONE	ADRIANA	CNTDRN60M64A064Q
BARBARO	LUCREZIA	BRBLRZ76S65H224I
	CONSOLATA	
NAPOLITANO	GIULIO	NPLGLI59M26H307P
DE LUCA	IVANO	DLCVNI77M25Z133I
BALDARI	SIMONETTA	BLDSNT69P54F842T
ZUCCARO	MASSIMO	ZCCMSM60B12A479U
DI MATTEO	PIERO	DMTPRI62E14A230F
TEMPESTA	SIMONETTA	TMPSNT68T58B936F
	LUCIA	
BERNARDI	BENEDETTA	BRNBDT63S68G479G
VENDITTI	ELENA	VNDLNE58S43B682I
CAMPOREALE	ROSSELLA	CMPRSL81C68D643J
MAZZUCCO	FRANCESCO	MZZFNC56P19F224C
GUGLIELMO	SIMONE	GGLSMN59C11F158B
SABINO	BRUNA	SBNBRN59P55F839Q
CELANO	BRUNA	CLNBRN60M57F839F
MARROCCO	ANGELO	MRRNGL60E10A123N

TACCONI
DE STASI
SORGENTE
CIARLONE
ESPOSITO
ACCIARINI
GIACOPELLO
VERZELLA
SORBARA
ANSALDI
LEO
ROMOLI
BERARDUCCI
BOSSOLA
ZAVAGLIA
FRARACCIO
LA ROVERE
DI LERNIA
CRICCHI
TONINI
VILLANI
BUCCI
FRANZESE
ABATE
PARISI
SPIRIO
MIZZONI
MATTEUCIG
CARLI
BIAGIOTTI
PADUANO
DEL PRETE
MANDUZIO
BONANNI
CANTALUPO
GAGLIO
PORTA
CROCENZI
RUSSO
MACCARI
ZIMBALATTI
DALL'ASTA
GRAFFEO
SIGONA
MEGARO
CAZZETTA

FRANCESCA
ANNUNZIATA
ISABELLA
ANNA LISA
ANTONELLA

EMMA
NATASCIA
AGOSTINO
ROSITA
IDA
DANIELA
DONATO
LUCIANO
MASSIMILIANO
CARMELINA
ALESSANDRA
MARCO
LIDIA
COSTANZA
GRAZIA
ROBERTA
IMMACOLATA
ANNA
MARCELLINA
MARIA
FRANCESCA
GIUSTINIANO
MICHELA
LETIZIA
AMELIA
NATASHA
GIUSEPPE
MAURA
ANTONIO
DANIELA
MARINA
ARMIDA
RITA
CLAUDIA
FRANCESCA
MICHELA
FRANCESCO
MARIA CHIARA
TIZIANO
MARIA ELENA

TCCFNC61R44H224E
DSTNNZ62L68G712Q
SRGSLL69E46I676S
CRLNLS65D68L120X
SPSNNL65D51G763V

GCPMME64E43E542P
VRZNSC78D47G482C
SRBGTN74A06Z133E
NSLRST66S63I754T
LEODIA58L48F141U
RMLDNL65R62F464W
BRRDNT60R31A485T
BSSLCN62E13L750X
ZVGMSM70R28L063K
FRRCML59E60E335E
LRVLSN70S66C632M
DLRMRC55M14H501K
CRCLDI70A67H282P
TNNCTN70P46A271X
VLLGRZ65S49B526W
BCCRRT64L50C114O
FRNMCL61T48H860I
BTANNA62C67H501O
PRSMCL65M61H703F
SPRMRA69E54A089C
MZZFNC76L64E236G
MTTGTN75L01F839C
CRLMHL62H61H570E
BGTLTZ65E58H501N
PDNMLA62S52L259T
DLPNSH73M42G224S
MNDGPP66B18L273D
BNNMRA60D61E435G
CNTNTN66L31B519G
GGLDNL67H49L331O
PRTMRN56T55A376R
CRCRMD64H59A515Y
RSSRTI65P61F158F
MCCCLD64M41H501R
ZMBFNC63S68H224K
DLLMHL72E48D150S
GRFFNC62R05E974V
SGNMCH68E41H163O
MGRTZN69L30H703U
CZZMLN64A68Z112C

GUARDINO	FRANCA CALOGERA RITA	GRDFNC59R41E974L
ROTONDELLA	ANTONELLA	RTNNNL60C63F284V
ROSSONI	ANNA RITA	RSSNLT67E64D969P
FIORUCCI	NICOLETTA	FRCSMN71M67D696M
GROSSI	SIMONA	GRSRNN68D68C852M
MAZZACRELLI	ARIANNA	MZZLSN64P43H501Z
SANTILLO	ALESSANDRA	SNTMLN74D67A783V
ROSSI	MELINA	RSSLNE64H63G702U
ROSSI	ELENA	RSSCDD66E66L025Y
MINICO'	CANDIDA	MNCSMN68L53I754H
TANCREDI	SIMONA	TNCGZN72H58I158K
	GRAZIA	
	ANTONIA	
SERRA	MARIA	SRRMRA61B63F979K
CARDINALE	ROSANNA	CRDRNN57C61G224C
TAVELLA	FLORINDA	TVLFRN77P69C342H
LA PORTA	MARIA RITA	LPRMRT61E63Z103G
GAGLIANESE	DANIELA	GGLDNL61C65E263R
CUTOLO	PAOLO	CTLPLA61D18F839I
LEGITTIMO	GIUSEPPA	LGTGPP68T62G325U
	NADIA	
PANTE'	ELISA	PNTLSE73P44L061H
VANNI	MARIA	VNNMRA65B57G843L
ROSSI	CINZIA	RSSCNZ71E42A345P
PASSONI	LEIA	PSSLEI67L52L483C
TRIPODI	BIANCA ROSA	TRPBCR70H45F112P
TORCHIA	NICOLA	TRCNCL70E05M208K
GIACALONE	DONATELLA	GCLDTL75D54E974D
BIANCHI	MARIZZI	BNCMZZ62E70H647Z
	AMALIA	
NERVI	CRISTINA	NRVCST69E65G197I
GIOVANNINI	ELISA	GVNLSE77A47H282Y
CAGGIA	CARMELA	CGGCML67L56A350M
LIPAROTO	PAOLA	LPRPLA70D49A991V
CALLARI	GIUSEPPINA	CLLGPP64M47H269L
CALABRESE	GIULIANA	CLBGLN61B67I260U
BONELLI	ANNA MARIA	BNLNMR62T69F207U
	CONCETTA	
PRESICCE	DOMINIQUE	PRSDNQ69E44Z133W
	SARA	
FRANCIONI	MARIA GRAZIA	FRNMGR72L51H501M
CACCIATORE	LICINIA	CCCLCN68R69A089Z
MERCADANTE	GAETANO	MRCGTN70R22L776Z
MORONI	NATALIA	MRNNTL62B64C390O
SEMINATORE	DANIELA	SMNDNL66C66I169E
PAPANDREA	CARLA	PPNCRL58S43H501T

GUADAGNO	ANNA VERA	GDGNVR68L43C588X
LUCIOTTI	ISABELLE	LCTSLL70D70Z110I
FEBBRAIO	PATRIZIA	FBBPRZ63D62A859N
RUFINI	MARIA	RFNMCR73R53H501X
	CRISTIANA	
RICCI	DEBORA	RCCDBR74H50B832D
DI GRIGOLI	ZELINDA	DGRZND81S66B486Z
GRIECO	MONICA	GRCMNC67R59F158A
BOSCARINO	GIUSEPPA	BSCGPP63H60F107H
MARCANTONIO	MARIANNUNZI	MRCMNN68C65C632B
	ATA	
PISTARA'	LUIGI	PSTLGU73C12C351W
PROCOPIO	CLAUDIA	PRCCLD67L42F839N
MARIANO	ANNALISA	MRNNLS76C49I549H
ROSSI	STEFANIA	RSSSFN71L65E202H
MOBILIA	STEFANIA	MBLSFN71S52F717R
TASCONI	MARIA CINZIA	TSCMCN72P49F158N
MURRU	GIAMPIETRO	MRRGPT61H29E283V
TRILLOCCO	TIZIANA	TRLTZN64B56F437H
IAVARONE	VINCENZA	VRNVCN62E60E054I
RISO	ROCCO	RSIRCC59P09I172F
SPAGNOLO	FRANCESCA	SPGFNC66B57D122S
MANNISE	RENATA	MNNRNT60D48L736Q
RONDONI	CHIARA	RNDCHR74L68A558V
LAGATTA	ANTONIO	LGTNTN68T04E435J
FIGLINO	SERGIO	FGLSRG69L30G317O
MANCINI	MASSIMO	MNCMSM57R06H501F
GENOVA	ANTONIA	GNVNNC63L56B099R
	CARMELITA	
PARROCCINI	ALFREDO	PRRLRD66E29H501T
CASAROLA	ELISABETTA	CSRLBT72B49E469P
FUMAROLA	VINCENZO	FMRVCN59A23E469O
FORMICA	GIUSEPPA	FRMGPP66R59F158A
BIANCO	ROSANGELA	BNCRNG73H45L049W
DI PALO	RACHELE	DPLRHL58P53F839Z
SOCCIO	ANTONIO	SCCNTN79H22H985C
CASERTA	SABRINA	CSRSRN74S53C351Z
GRAZIOTTO	ROMINA	GRZRMN73A66F964E
TROCCOLI	GIUSEPPINA	TRCGPP72C71H348Y

Tutti rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) e dall'Avv. Cinzia Ganzerli (C.F. GNZCNZ76H61E897L) per mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio legale dell'Avv. Domenico Naso che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (fax:

06.42.00.56.58;

PEC:

domeniconaso@ordineavvocatiroma.org;

cinzia.ganzerli@mantova.pecavvocati.it);

- Ricorrenti –

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R., in persona del Ministro *pro-tempore* - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione - Commissione Esaminatrice del Concorso di Ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale, con sede in V.Le Trastevere n. 76/a, Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 al seguente indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

-Resistente –

E NEI CONFRONTI DI: MAURO COLAFATO, elettivamente domiciliato a Rende (CS) in via Cosenza, n. 29 - 87036, con notifica via PEC al seguente indirizzo: maurocolafato@pec.it ;

- Controinteressato-

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico e del relativo allegato, con il quale il Ministero resistente ha rettificato la graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici, così decretando: *“Per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e modificato con i decreti AOODPIT nn. 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020, è così rettificata, come da allegato che è parte integrante del presente decreto”*, nella parte lesiva per i ricorrenti **(Cfr. doc. 1: D.D. M.I. n. 1357 del 12.08.2021 e allegato)**;
2. Dell'Elenco avente ad oggetto l'assegnazione dei candidati ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 16.08.2021, nella parte lesiva per i ricorrenti **(Cfr. doc. 2: Elenco assegnazione ai ruoli regionali del 16.08.2021)**;
3. Dell'avviso del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 26374 del 24.08.2021 con il quale sono state disposte

ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, nella parte lesiva per i ricorrenti (**Cfr. doc. 3: Avviso M.I. prot. n. 26374 del 24.08.2021**);

4. Dell'elenco relativo alle ulteriori assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 30.08.2021, nella parte lesiva per i ricorrenti (**Cfr. doc. 4: Elenco ulteriori assegnazioni del 30.08.2021**);
5. Dell'ulteriore elenco relativo alle assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali del 31.08.2021, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 01.09.2021, nella parte lesiva per i ricorrenti (**Cfr. doc. 5: Elenco ulteriori assegnazioni del 01.09.2021**);
6. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

E DI QUELLI CHE SONO STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 05/11/2020:

1. Del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione n. 23350 del 04.08.2020, con il quale veniva disposta l'assegnazione dei ricorrenti ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;
2. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 977 del 04.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio di un candidato, nella parte lesiva per la ricorrente;
3. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 978 del 04.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio relativo ai titoli di alcuni candidati, nella parte lesiva per la ricorrente;
4. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23428 del 05.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto la proroga del termine di chiusura della piattaforma Polis, nella parte lesiva per la ricorrente;
5. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato con il quale l'Amministrazione ha rettificato la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, nella parte lesiva per la ricorrente;
6. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 24038 del 10.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto la chiusura del sistema Polis al giorno 10.08.2020, nella parte lesiva per la ricorrente;
7. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 995 del 12.08.2020 con il quale l'Amministrazione, in rettifica della graduatoria di merito, ha disposto la nomina di una

candidata nei ruoli della Dirigenza Scolastica, nella parte lesiva per la ricorrente;

8. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato con il quale l'Amministrazione ha disposto la rettifica della graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso in oggetto, nella parte lesiva per la ricorrente;
9. Del provvedimento di assegnazione ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.08.2020;
10. Del Decreto dipartimentale n. 27956 del 14.09.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;
11. Del provvedimento di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.09.2020.

Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 30/10/2019:

1. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse dei ricorrenti, non dichiarati vincitori del concorso e dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 1), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
2. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;
3. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse dei ricorrenti;
4. dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
5. della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020;
6. della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l' "Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019";

7. Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;
8. Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
9. Avviso M.I.U.R. di assegnazione degli incarichi e delle sedi AOODRVE.U.0016138.03-09-2019;
10. Del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude le ricorrenti Marina Porta e Daniela Romoli dalla immissione in ruolo;
11. D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia;
12. Decreto prot. n. 1595 del 21.8.2019 dell'U.S.R. Liguria nella parte in cui esclude i ricorrenti;
13. REGISTRO-UFFICIALEU.0022183.13-08-2019 della Regione Puglia nella parte in cui esclude i ricorrenti;
14. D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. Lazio nella parte in cui esclude i ricorrenti;
15. Del D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
16. Del D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
17. Del D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Abruzzo di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
18. Del D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della Basilicata di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
19. Del D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
20. Del D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

21. Del D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
22. Del D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
23. Del D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
24. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sardegna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
25. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
26. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
27. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Toscana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
28. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;

Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 11/10/2018:

Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 20 settembre 2017 ed avente ad oggetto: *"Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica"* (D.M. 138/2017) nella parte in cui prevede, all'art. 3, comma 1, *"Articolazione in fasi del corso-concorso 1. I corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si articolano nelle seguenti fasi: a) eventuale prova pre-selettiva;*

all'art. 5, comma 1, lett. d) le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12";

nonchè nella parte in cui all'art. 8, prevede "Prova preselettiva 1. Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, e' svolta una prova preselettiva nazionale. 2. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 e' ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. 4. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla vertenti sulle medesime materie di cui all'articolo 10, comma 2. 5. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli USR, eventualmente anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati. 6. I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova 7. Lo svolgimento e la valutazione della prova preselettiva avvengono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 8 e' restituito al termine della stessa. 8. Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva e' attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata. Il punteggio così conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio. 9. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e' pubblicato sul sito internet del Ministero", nonché nella parte in cui non viene specificato il punteggio minimo previsto per l'accesso alla prova scritta, in violazione del principio di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, nonché per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990.

NONCHÉ DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO

PRINCIPALE R.G. N. 10558/2018:

a) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (pubblicato sul sito

istituzionale del Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in una con l'elenco degli ammessi alle prove scritte (doc. 2), con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova preselettiva relativa al «*Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*»;

b) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente somministrati ai candidati;

c) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative (pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018), nonché degli atti e dei criteri con i quali veniva fissato il punteggio minimo di accesso alle prove scritte a punti 71,70;

d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva sostenuta dai ricorrenti;

e) dell'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018;

f) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie Speciale), recante il bando di indizione del «*Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*», ed in particolare l'art. 6, laddove disciplina la prova preselettiva stessa, e delle modalità con cui veniva predisposto il criterio numerico dei candidati che potessero accedere alla prova scritta.

^^^

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con ricorso introduttivo del presente giudizio i docenti odierni ricorrenti impugnavano la loro esclusione dalla prova scritta del concorso per la selezione dei Dirigenti Scolastici

indetta con Decreto Direttoriale M.I.U.R. n. 1259 del 23.11.2017, per aver i medesimi ottenuto nella prova preselettiva un punteggio compreso tra 70/100 e 71,69/100, dunque inferiore a quello di 71,70, quale valutazione minima contemplata dal Bando per l'accesso alla prova scritta.

A seguito dell'instaurazione del contenzioso in oggetto, il Ministero dell'Istruzione pubblicava la graduatoria generale nazionale per merito e titoli con D.D. n. 1205 del 01.08.2019, poi rettificata con D.D. n. 1229 del 07.08.2019, entrambe impugnate dai ricorrenti con motivi aggiunti.

Con decreto dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021, che in tale sede si impugna, l'Amministrazione resistente pubblicava sul proprio sito istituzionale la graduatoria generale di merito del concorso in oggetto rettificata, così decretando: *“Vista la sopravvenuta esigenza di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di seguito meglio evidenziati: - sentenza n. 7068/2020 emessa dal Consiglio di Stato nella controversia tra Eliana Giuseppina Tardino vs Ministero dell'Istruzione, all'esito della quale il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, ha annullato il provvedimento espulsivo; - sentenza n. 2226/2021 emessa dal Consiglio di Stato nella controversia instaurata da Coccarielli Catia vs il Ministero dell'Istruzione in cui il Giudice amministrativo, all'esito della quale il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto alla regolarizzazione del titolo come richiesto dalla ricorrente; - sentenza n. 3080/2021 emessa dal Tribunale Amministrativo di Roma nella controversia instaurata da Davide Marrazzo vs il Ministero dell'Istruzione, all'esito della quale il Giudice Amministrativo ha accolto parzialmente il ricorso, ordinando la valutazione di alcuni titoli prodotti dal ricorrente; - sentenza n. 13740/2020 emessa dal Tribunale Amministrativo di Roma nella controversia instaurata da Marisa Brancato vs il Ministero dell'Istruzione, all'esito della quale il Giudice Amministrativo ha infine respinto il ricorso, superando le precedenti pronunce cautelari recate dalle ordinanze n. 1094 del 18/02/2020 e n.8375 del 17/07/2020; - sentenza n. 5612/2021 emessa dal Consiglio di Stato nella controversia tra Antonio Giusa vs Ministero dell'Istruzione, all'esito della quale il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso, ordinando l'attribuzione del punteggio originariamente assegnato dalla commissione esaminatrice, con conseguente, necessaria rideterminazione dei successivi provvedimenti adottati dall'amministrazione. CONSIDERATA l'urgenza di provvedere alla rettifica delle posizioni dei candidati sopracitati e di conseguenza alla rettifica dell'intera graduatoria in ottemperanza alle*

predette pronunce Decreta art. 1 Per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e modificata con i decreti AOODPIT nn. 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020, è così rettificata, come da allegato che è parte integrante del presente decreto”.

Il Ministero dell'Istruzione ha agito in palese violazione di legge, avendo proceduto ancora una volta alla rettifica di una graduatoria elaborata all'esito di una procedura concorsuale caratterizzata da numerose irregolarità, laddove avrebbe invece dovuto procedere alla invalidazione della medesima.

È evidente l'eccesso di arbitrarietà da parte dell'Amministrazione resistente, la quale ha illogicamente fissato il numero dei soggetti che avrebbero dovuto accedere alla prova scritta, senza tenere conto del reale fabbisogno di dirigenti scolastici ed in violazione dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 il quale dispone che: *“Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, **per tutti i posti vacanti nel triennio**, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”.*

Ad ogni modo, la procedura in questione prevedeva lo svolgimento di una prova scritta ed una orale, che avrebbero potuto sostenere soltanto i candidati risultati idonei all'esito di un test preselettivo, sempre a carattere nazionale, i cui contenuti e le cui modalità di svolgimento venivano disciplinati dalla *lex specialis*.

In particolare, l'art. 6 disponeva che tale test – della durata di 100 minuti – sarebbe stato espletato mediante una procedura computerizzata per la somministrazione di ben 100 quesiti a risposta multipla relativi ad aree tematiche corrispondenti alle stesse materie oggetto della prova scritta.

Ad ogni risposta, poi, sarebbe stato assegnato il punteggio pari ad un (1) punto per ogni risposta esatta, zero (0) punti per ciascuna risposta non data ed un punteggio negativo (- 0,3) per ogni risposta errata.

Contrariamente a quanto generalmente previsto nelle procedure concorsuali, tuttavia, non veniva determinata una soglia minima per l'accesso al prosieguo delle operazioni selettive, bensì veniva stabilito che *«(...) sono ammessi a sostenere la prova*

scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile (...)».

In altri e più chiari termini, la partecipazione alla prova scritta veniva contingentata in un limite numerico massimo, pari al triplo dei posti messi a concorso.

La disposizione in parola dava così attuazione a quanto previsto dalla disciplina regolamentare dettata dall'art. 8 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 n. 138 (pubblicato sulla GURI 20 settembre 2017 n. 220, Serie Generale), adottato dal Ministero resistente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall'art. 1, co. 217 della L. 28 dicembre 2015, n. 208).

Tuttavia, va precisato che l'art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, ultimo periodo dispone che *“Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e un'approva orale, a cui segue la valutazione dei titoli”*.

Con ordinanza n. 6419/2018 il T.A.R. del Lazio respingeva la domanda cautelare avente ad oggetto la richiesta dei ricorrenti di partecipare alla prova scritta del concorso in oggetto, che veniva sottoposta ad appello dinanzi al Consiglio di Stato il quale, in accoglimento del gravame, con ordinanza n. 6154/2018 riconosceva il diritto dei ricorrenti a partecipare alla prova scritta del concorso per Dirigenti Scolastici.

Con il presente atto, stante l'attualità dell'interesse dei ricorrenti indicati in epigrafe, i medesimi impugnano pertanto il D.D. M.I. n. 1357/2021 e tutti gli atti premessi, connessi e consequenziali, nelle parti per loro lesive.

^ ^ ^

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D. LGS. N. 297/94. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ.

Va preliminarmente eccepita l'assoluta illegittimità della modalità di selezione laddove ha comportato l'esclusione di candidati che hanno conseguito un punteggio almeno pari alla sufficienza aritmetica (60/100).

I ricorrenti hanno difatti ottenuto un punteggio superiore a 70/100 ma inferiore a 71,70/100, risultando illegittimamente esclusi dal passaggio alla successiva fase del concorso a causa della illogica ponderazione del punteggio fissato per il superamento della prova preselettiva. Per porre in evidenza la contraddittorietà e la illogicità della presente procedura concorsuale, si evidenzia che qualora i ricorrenti non avessero risposto ad alcune domande di cui si lamentava la chiarezza e la regolarità in precedenza, avrebbero superato la prova.

Invero, come rilevato da giurisprudenza costante e consolidata di Questo Ecc.Mo Tribunale in merito alla disciplina generale delle prove preselettive dettata dall'art. 7, del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, *«E' pur vero (...) che il comma 2 bis non stabilisce il punteggio utile per il superamento delle prove preselettive, per cui la stessa Amministrazione godrebbe di una discrezionalità in tal senso ancor più ampia. Tuttavia, tale ampia discrezionalità soggiace ai principi di logicità e ragionevolezza, il cui rispetto è soggetto al vaglio del giudice amministrativo. Sotto tale profilo e, con specifico riferimento alla vicenda in esame, non appare conforme ai richiamati principi l'aver previsto una soglia così elevata (35/50) parametrata al punteggio minimo previsto per l'ammissione alle prove scritte ed il superamento delle prove orali di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 487 del 1994 . L'esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove del concorso, invero, avrebbe potuto essere soddisfatta - come già osservato - con l'ausilio di strumenti automatizzati di preselezione dei candidati, stabilendo una soglia minima di quesiti da superare ai fini della ammissione alle prove successive»* (cfr. T.A.R. Lazio, sent. 9599 del 2016, doc. 6.1, e *ex multis*).

Del resto, la funzione della prova preselettiva – pur prevista dall'art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, non è diretta a verificare le conoscenze dei candidati, avendo invece come fine precipuo quello di operare una prima scrematura dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali.

Come osservato da codesto Tribunale, tuttavia, è affetta da sviamento della funzione qualsiasi selezione che determini una drastica riduzione della platea dei candidati anche qualora costoro abbiano dimostrato un livello di capacità sufficiente ad affrontare le prove concorsuali di merito.

Tale *modus operandi*, infatti, non risponde ad un corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, compromettendo l'interesse pubblico ad una procedura

massimamente partecipata che consenta di individuare il candidato più adatto a svolgere le mansioni richieste.

In tal senso, la procedura *computer based* fondata su quesiti a risposta multipla è strutturata per svolgere una valutazione assolutamente generica sulla idoneità del candidato al fine di escludere i soggetti privi di qualsiasi preparazione o attitudine e quindi snellire le operazioni concorsuali, ma non è di certo adatta a verificare le reali competenze e capacità professionali.

Pertanto, imponendo uno sbarramento del genere già in fase preselettiva, elevando irragionevolmente la soglia di superamento del test, rappresenta una decisione amministrativa chesi pone in netto contrasto con il *favor participationis*.

Orbene, nella vicenda per cui è causa, il punteggio minimo per accedere al prosieguo delle operazioni selettive è risultato essere pari a 71,7/100 punti (corrispondente al punteggio conseguito dal candidato collocato nella posizione n. 8.700), ed è quindi ben maggiore rispetto al parametro della sufficienza, da intendersi quale corretto giudizio di idoneità.

I ricorrenti hanno ottenuto un punteggio compreso tra 70/100 e 71,69/100, dunque ben al di sopra della sufficienza, che avrebbe dovuto essere fissata a 60/100 corrispondente a 6/10 di cui al decreto legislativo n. 297/1994, art. 400.

Ne deriva, sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per contrasto con norma primaria di legge.

II. ILLOGICITÀ MANIFESTA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS* CON VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEL PUBBLICO IMPIEGO.

Come rilevato in fatto, il regolamento di cui al DM 3 agosto 2017 n. 138 (art. 8), prima, e la *lex specialis* (art. 6), poi, stabilivano un contingentamento dei candidati da ammettere alla prova scritta, definito in un multiplo (triplo) dei posti messi a concorso.

La limitazione in parola, tuttavia, è del tutto immotivata, illogica ed irragionevole, non rinvenendo alcuna plausibile giustificazione.

Ed invero, già il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel parere reso in data 13 luglio 2016 sullo schema di regolamento, aveva segnalato la necessità di ampliare la platea dei candidati, ritenendo lo sbarramento eccessivo.

Al riguardo, si consideri che la cadenza eccezionalmente lunga dei concorsi per il

reclutamento dei dirigenti scolastici, banditi ogni 7 anni circa (2004 – 2011 – 2017), ha sinora fatto sì che le graduatorie concorsuali venissero sempre ampiamente utilizzate in scorrimento, quindi ben oltre l'assunzione dei vincitori, e ciò proprio al fine di coprire le vacanze d'organico createsi nel corso degli anni.

Un'evenienza che si prospetta anche per la presente tornata, tenuto conto che il contingente dei posti banditi (2.900) è di gran lunga inferiore rispetto al fabbisogno programmato ed alle reali esigenze del settore scolastico.

In tal senso, una consistente contrazione della platea dei candidati incide inevitabilmente sulla stessa possibilità di reperire a breve dirigenti scolastici per l'assunzione in ruolo, una volta completate le nomine dei vincitori.

Come noto, tanto è accaduto proprio in occasione dell'ultima tornata: l'art. 1, co. 92 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (attuato con D.M. 27 agosto 2015 n. 635), infatti, ha previsto un meccanismo di interregionalità finalizzato proprio a superare l'articolazione territoriale del concorso, dal momento che le graduatorie di merito in molte regioni si erano esaurite ben prima del termine di validità e comunque prima dell'indizione del nuovo concorso.

Peraltro, occorre rimarcare che il rilievo formulato dal Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione è stato rigettato sulla scorta di motivazioni tautologiche e generiche: l'affermazione secondo la quale sarebbe ostativa «*l'incidenza finanziaria sui costi della procedura concorsuale*» (cfr. preambolo del D.M. n. 138/2017), infatti, si risolve in una mera ed indimostrata clausola di stile.

Basti solo evidenziare che l'art. 8 del bando prevede che anche le prove scritte si svolgano secondo una modalità computerizzata, sicché le sedi individuate e già attrezzate con le necessarie dotazioni tecnologiche per l'espletamento della prova preselettiva sono sicuramente sufficienti ad ospitare il maggior numero di candidati che deriverebbe dall'incremento della soglia di ammissione. Con ogni evidenza, quindi, non vi erano ragioni organizzative tali da giustificare il diniego all'aumento della platea dei candidati.

Né peraltro appare sostenibile affermare la sussistenza di un aggravio sensibile dei costi che potrebbe scaturire dalla necessità di costituire un numero maggiore di sottocommissioni, e ciò alla luce degli onorari oltremodo contenuti da corrispondere a ciascun componente ai sensi del D.I. 12 marzo 2012.

III. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI GIUSTO

PROCEDIMENTO E DI TRASPARENZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI ALLA DIRETTIVE DELL'U.E. 2000/78/CE ED AL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 997, COMMA 1 E 51 COMMI 1 E 3 DELLA COSTITUZIONE.

Si rammenta all'Ill.mo TAR adito che il bando prevedeva una forte penalizzazione nell'ipotesi di risposte sbagliate (pari a – 0,3 pt.).

Il criterio di valutazione, si ribadisce, appare fortemente irragionevole in assenza di una predeterminazione della soglia minima di superamento della prova, circostanza che rendeva impossibile approntare qualsiasi strategia da parte dei candidati. Questi, quindi, sono stati ingiustamente indotti a fornire una qualsiasi risposta, forzando anche i casi in cui avevano dubbi o perplessità, dal momento che non potevano a priori valutare la convenienza del proprio comportamento sulla base di un calcolo probabilistico.

Secondo la giurisprudenza del T.A.R. Lazio (cfr. sent. n. 4323/2013) *“..le doglianze che si configurino come censure tese a censurare il merito dell'azione amministrativa specie con riferimento al rapporto di valutazione delle prove sono censurabili solo in caso di manifesta illogicità ed irrazionalità”*.

La penalizzazione di - 0,3 punti prevista nei confronti dei candidati che avessero dato una risposta errata appare irragionevole, non comprendendosi il perché della assegnazione del punteggio 0,0 ai soggetti che non avessero dato alcuna risposta.

Ad ogni modo, occorre eccepire che la decurtazione di punteggio si rivela un'opzione di per sé illogica in quanto non utile a rendere oggettivo il giudizio, sol se si considerano i criteri previsti dall'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 che impone la logicità e la oggettività dei criteri di selezione dei dipendenti pubblici.

Del resto, nella precedente tornata concorsuale, il Ministero resistente aveva correttamente equiparato l'omissione di risposta alla risposta sbagliata, assegnando in entrambi i casi il punteggio pari a 0.

Di talché appare ancor più immotivata la scelta di discostarsi da precedenti orientamenti penalizzando gli errori commessi, e ciò tanto più alla luce del fatto che la selezione era diretta ad individuare i candidati idonei a ricoprire un ruolo dirigenziale, cosicché è essenziale procedere ad verifica attenta delle capacità e competenze manageriali, piuttosto che di conoscenze nozionistiche in ordine alle materie d'esame.

Orbene, il *test* a risposta multipla rientra nelle prove c.d. oggettive, ossia caratterizzate per una verifica di abilità, conoscenze o competenze sulla base di una

serie di quesiti (o stimoli chiusi), ciascuno dei quali è corredato da due o più risposte chiuse. In altri e più chiari termini, il candidato non fornisce un'autonoma elaborazione, bensì effettua la scelta della risposta ritenuta esatta tra varie opzioni sottoposte.

In tal modo, si consente la possibilità di predefinire il punteggio da assegnarsi a ciascuna domanda a seconda che la risposta risulti esatta, sbagliata o omessa, così neutralizzando l'alea di giudizio in capo all'esaminatore. La soglia di accettabilità viene fissata solitamente al 60% del punteggio massimo. Si tratta di un sistema che, tuttavia, presenta chiari limiti in quanto incentra la valutazione del candidato prevalentemente sul c.d. pensiero riproduttivo, di tipo quindi meccanico, analogico e ripetitivo.

Nella tipologia di selezione in questione, quindi, è fondamentale non solo la strutturazione del quesito (e sul punto si rinvia *infra*), ma anche la determinazione dei criteri di assegnazione dei punteggi. In relazione a tale profilo, gli studiosi sono concordi nel ritenere superflua la penalizzazione relativa al punteggio sulle domande sbagliate ai fini dell'esame del candidato, dal momento che non assume un'incidenza statisticamente rilevante.

A ciò deve aggiungersi che l'applicazione della medesima decurtazione a tutte le opzioni errate (i c.d. distrattori) finisce per non consentire l'emersione di un giudizio attendibile sulle capacità del candidato, in quanto equipara la valutazione a prescindere dalla gravità dell'errore commesso.

È noto, infatti, che la funzione tipica dei distrattori è quella di evitare che il candidato fornisca la risposta esatta per puro caso, provando così ad indovinare (c.d. congettura multipla o *multiple guess*), e quindi essi devono rispondere ad alcune caratteristiche essenziali (ad es. le possibilità alternative sottoposte al candidato devono essere di numero congruo, almeno quattro; devono avere un contenuto plausibile senza però fornire involontariamente indizi utili per l'identificazione della risposta esatta; devono essere congruenti con la domanda posta; devono essere formulati con lo stesso grado di complessità e devono avere la medesima lunghezza).

Le risposte inesatte, tuttavia, possono più o meno avvicinarsi alla risposta corretta e, in alcuni casi, avere anche un contenuto parzialmente vero, pertanto è affetta da un evidente vizio di illogicità la definizione di un identico criterio di valutazione in presenza di distrattori che si differenziano profondamente per l'importanza dell'errore commesso.

Senza poi dire della chiara distorsione del meccanismo selettivo che tale scelta è suscettibile di determinare.

Ed infatti a parità di risposte corrette fornite, si introduce una differenziazione

ingiustificata tra candidati che hanno omesso di rispondere e candidati che hanno fornito una risposta sbagliata, ancorché il livello di preparazione dimostrato sia assolutamente identico.

Ne deriva, pertanto, l'illegittimità dei parametri indicati per l'assegnazione del punteggio laddove prevedono la penalizzazione del punteggio.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29 E 35 DEL D. LGS. N. 165/01. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 2, 7 E 14 DEL D.P.R. N. 487/94. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 404 E SS. DEL D. LGS. N. 297/94. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ.

I provvedimenti impugnati appaiono affetti da insanabili vizi di illegittimità, laddove determinano l'esclusione anche dei candidati che hanno conseguito una votazione ai test preselettivi comunque sufficiente (pari a 60/100).

Ai fini della valutazione della censura in esame, tuttavia, occorre preliminarmente illustrare le peculiari (e del tutto irragionevoli) modalità di selezione adottate dal Ministero resistente. L'art. 8 del bando di concorso disciplinava la prova in parola, della durata di 100 minuti, che consisteva nella somministrazione di 100 *items*, estratti da una banca dati di quattromila quesiti attinenti ad 8 aree tematiche.

I criteri di valutazione scelti comportavano l'attribuzione di un (1) punto per ogni risposta esatta, zero (0) punti per ogni risposta non data ed infine la decurtazione di punteggio (-0,3) per ogni risposta errata.

L'art. 8, comma 8 del predetto bando di concorso n. 138 del 2017 si limita a prevedere che il punteggio massimo assegnabile alle prove selettive è pari a 100,00 punti.

Non viene predeterminato in alcun modo un punteggio minimo per il superamento del test in quanto il bando disponeva l'ammissione di un numero di candidati pari al triplo dei posti messi a concorso (ossia 8.700), e ciò indipendentemente dal punteggio ottenuto.

L'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 35 dispone al comma 1 che *"L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno"*.

Il successivo comma 3, dispone che *“Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”*.

Il bando di concorso non conteneva, in relazione alla prova preselettiva di cui all'art. 8 del bando, la predeterminazione del peso ponderale che sarebbe stato attribuito alle risposte dei *test*, né il voto minimo che avrebbe consentito l'accesso alla prova scritta.

Se si pone in relazione questo dato con la circostanza che ad ogni risposta inesatta il candidato subiva una penalizzazione di 0,3 punti, consegue che il criterio di valutazione della prova preselettiva ha violato i principi di ragionevolezza, logicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

Nei pubblici concorsi vige la regola secondo cui sono le stesse Commissioni esaminatrici, *“alla prima riunione”*, a dover stabilire *“i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”* (art.12, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994).

Nel caso che ci occupa, invece, è mancata la predeterminazione e la comunicazione ai candidati del punteggio minimo che avrebbe consentito loro di accedere alla prova scritta, con ulteriore violazione del principio di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.

Nel caso di specie risulta anzi che, il criterio ponderale prescelto dalla Commissione consistente nella possibilità di penalizzare di - 0.3 punti la risposta inesatta ma comunque data, non abbia consentito ai candidati di effettuare le opportune valutazioni di convenienza, in caso di incertezza circa la risposta da dare (cfr. per un approfondimento sul tema, T.A.R. Lazio, sent. 4843 del 2013, Pres. Speranza, Rel. Restaino).

E' quasi inutile aggiungere che tale *modus procedendi*, se confrontato con l'assoluto silenzio circa il punteggio minimo che avrebbe consentito il passaggio alle prove scritte, non ha assicurato la piena *par condicio* tra i concorrenti, e che sicuramente ai candidati ne è conseguito un grave pregiudizio derivato dal fatto di non conoscere il punteggio minimo.

Si aggiunga che una tale modalità di procedere contrasta con le finalità dichiarate dal

Legislatore nell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, siccome rivolto a selezionare i migliori candidati mediante una selezione pubblica trasparente, pubblicizzata in modo adeguato e caratterizzata da criteri selettivi oggettivi ed attinenti al profilo da ricoprire.

I ricorrenti sono stati penalizzati anche nella preparazione in quanto è fatto notorio che la finalità dello studio preparatorio domestico non deve essere, quella di speculare sul calcolo delle probabilità, quanto piuttosto quella di assimilare con sufficiente padronanza le nozioni richieste per rispondere esattamente a tutti i quesiti sottoposti.

I criteri utilizzati dal Ministero nel concorso pubblico in oggetto considerato, hanno indotto i candidati a prepararsi più che sulle nozioni salienti relative al profilo del dirigente scolastico, sulle probabilità o sulle convenienze di rendere o non rendere una risposta al quesito, gettando nella totale confusione i candidati.

In tal modo, quindi, i candidati erano messi ingiustamente nella condizione di non poter conoscere preventivamente la soglia di ammissione, così essendo indotti a rispondere a tutte le domande, anche a quelle dubbie (proprio come è avvenuto nel caso degli odierni ricorrenti), pur in presenza di una penalizzazione del punteggio in caso di risposta data ma poi errata.

Di contro, il candidato che, dimostrando una evidente minor preparazione ha ritenuto di non dare alcuna risposta perché impreparato sul tema sottoposto al suo esame, si è trovato ad essere avvantaggiato rispetto al collega che ha ritenuto di rispondere.

Vale la pena di precisare che questa difesa non intende censurare la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove preselettive, ma, al contrario, la mancata predeterminazione del punteggio minimo che avrebbe consentito l'accesso alla prova scritta.

Ed invero, la scrivente difesa è ben consapevole della granitica giurisprudenza del Giudice Amministrativo relativa alla legittimità della predeterminazione postuma dei criteri di valutazione e delle griglie.

Tuttavia, la censura di cui al presente paragrafo involge altra questione che, a nostro avviso, merita un diverso scrutinio.

Difatti, la mancata predeterminazione della soglia minima per accedere alle prove scritte (peraltro sempre indicata nelle precedenti tornate concorsuali indette dal M.I.U.R.) ha rappresentato una violazione evidentissima del principio di trasparenza, gettando i candidati nella completa inconsapevolezza rispetto all'esito della prova.

Al riguardo, si consideri che il programma predisposto dal Ministero resistente si

caratterizzava per una rigida serialità nella somministrazione degli *items*, non essendo consentito ai candidati di passare alle domande successive senza prima rispondere al quesito sottoposto in ordine progressivo, né tanto meno era stata predisposta una schermata di riepilogo delle sole domande incerte.

La limitazione ed il difetto assoluto di trasparenza, invero, condizionava profondamente lo svolgimento della prova. Come noto, infatti, nelle selezioni computerizzate con quesiti a risposta multipla, gli *items* sono sostanzialmente raggruppabili in tre categorie: a) quelli di cui si conosce la risposta; b) quelli di cui non si conosce immediatamente la risposta, ma che si ritiene di poter individuare sulla base di ragionamenti inferenziali sulla base di quanto già si sa; c) quelli la cui risposta non è nota e non è neanche facilmente deducibile.

Orbene, il programma di somministrazione impediva ai candidati ogni minima strategia nella gestione del tempo a disposizione siccome non potevano rispondere da subito alle domande certe (quelle di tipo a) ed accantonare momentaneamente le domande incerte (quelle di tipo b).

Si tenga, poi, conto che ai candidati non era neanche consentito far uso di carta per appuntarsi dubbi o segnarsi le domande sulle quali tornare per ulteriori riflessioni!

Oltre a ciò, molti *items* avevano un contenuto meramente mnemonico e non certo pedagogico-selettivo, ossia non si agganciavano ad un insieme di conoscenze pregresse dal quale inferire un ragionamento logico, bensì richiedevano un mero sforzo di immagazzinamento di informazioni per poter rispondere.

Inoltre, nella batteria dei quesiti, nonché in quelli poi somministrati il giorno della prova, risultavano gravemente mancati proprio le domande attinenti all'area didattica, formativa ed educativa, mentre erano di gran lunga superiori quelle relativi a materie giuridiche e di contabilità di stato.

Senza poi dire della formulazione ambigua o erronei adottata in numerosissimi quesiti. Ma sul punto si rinvia a quanto detto in precedenza.

Alla luce di quanto sin qui rilevato, ben si comprende l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto frutto di una selezione irragionevole ed illogica, posta in essere in patente spregio dei principi di trasparenza, imparzialità e *par condicio*.

^^^

Per quanto sin qui esposto i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, senza alcuna rinuncia a quanto già oggetto di gravame, estendono con il presente atto

l'impugnativa e propongono motivi aggiunti avverso il Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021 con il quale il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata del concorso per Dirigenti Scolastici, nelle parti e per i motivi sopra indicati, in quanto atto connesso e consequenziale a quelli già oggetto di impugnazione e rassegnano le proprie

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA:

NEL MERITO

ACCOGLIERE il presente ricorso, riportandosi a quanto già sottoposto ad impugnazione con il ricorso principale ed i motivi aggiunti, e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nelle parti lesive per i ricorrenti.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

^^^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere¹.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D. M.I. n. 1357 del 12.08.2021 e allegato;
2. Elenco assegnazione ai ruoli regionali del 16.08.2021;
3. Avviso M.I. prot. n. 26374 del 24.08.2021;
4. Elenco ulteriori assegnazioni del 30.08.2021;
5. Elenco ulteriori assegnazioni del 01.09.2021.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 21.10.2021

Avv. Domenico Naso

¹ ¹ Si Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

¹ Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che "il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente" (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).